

## Decreto 27 novembre 1998, n. 435

Ministero delle Finanze - decreto 27 novembre 1998, n. 435

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che abroga, a partire dal 1° gennaio 1999, l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n.952, e la relativa addizionale provinciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n.549, articolo 3, comma 48;

Visto l'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che attribuisce alle province la facoltà di istituire l'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, a norma dell'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n.446 del 1997;

Visto l'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo n.446 del 1997, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure della imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in modo da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 8 luglio 1998, n.223, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n.449, le nuove misure dell'imposta erariale di trascrizione calcolate sulla base della potenza effettiva dei veicoli;

Visto l'articolo 3, commi da 48 a 55, della legge 28 dicembre 1995, n.549, che istituisce l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione in misura da determinare da parte di ciascuna provincia da un minimo dell'80 ad un massimo del 100 per cento dell'imposta erariale dovuta;

Visto l'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, che stabilisce che agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto i veicoli adattati ai portatori di handicap, di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 8, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, della addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dall'imposta di registro;

Visto l'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n.449, che dispone che l'imposta erariale di trascrizione non è dovuta per i motocicli, di qualsiasi tipo; Ritenuta la necessità di determinare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione applicando all'ammontare dell'importo stabilito per ogni formalità della tabella dell'imposta erariale di trascrizione, allegata alla legge 23 dicembre 1977, n.952, come modificata dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n.223, la media corretta delle aliquote della addizionale provinciale fissate da ogni provincia;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n.3-5144 del 9 novembre 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le misure dell'imposta provinciale di trascrizione da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, sono stabilite nella tariffa di cui alla allegata tabella, che fa parte integrante del presente regolamento, distintamente per tipo e potenza dei veicoli.

2. Le misure dell'imposta di cui al comma 1 si applicano con le modalità di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

3. Sono esenti dall'imposta provinciale di trascrizione degli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n.449. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 novembre 1998

Il Ministro: Visco

**Tabella importi originariamente espressa in lire e successivamente convertita in Euro da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze**

1	motocarrozette e trattrici agricole	Euro 150,81
	autoveicoli ed autovetture fino a 53 kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw	Euro 150,81
	autoveicoli ed autovetture oltre 53 kw	Euro 3,5119 per ogni kw
	autobus e trattori stradali oltre 110 kw	Euro 1,7559 per ogni kw
	veicoli a motore per trasporto di cose fino 7 q.li oltre 7 fino 15 q.li oltre 15 fino 30 q.li oltre 30 fino 45 q.li oltre 45 fino 60 q.li oltre 60 fino 80 q.li oltre 80 q.li	Euro 199,35 Euro 290,25 Euro 326,40 Euro 380,63 Euro 452,93 Euro 519,56 Euro 646,60
	rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li oltre 20 q.li fino 50 q.li oltre 50 q.li	Euro 265,98 Euro 356,36 Euro 452,93
	rimorchi per trasporto di persone fino 15 posti da 16 a 25 posti da 26 a 40 posti oltre 40 posti	Euro 229,82 Euro 253,58 Euro 302,13 Euro 362,55
2	atti soggetti ad IVA Tale tariffa si applica solo alle formalità di competenza delle Province autonome Trento e Bolzano. Per tutte le altre Province l'imposta è calcolata in proporzione ai kw del veicolo oggetto della formalità (Legge 148/11).	Euro 150,81
3	formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di Euro 150,81	1,46%
4	formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di Euro 150,81	7,80%
5	formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa non aventi contenuto patrimoniale	Euro 150,81

**AVVERTENZA:**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Note alle premesse:**

Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, reca: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali".

Si riporta il testo degli articoli 51, 56 e 66:

**\*Art. 51 (Imposte e tasse abolite).**

1. Dal 1° gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art.8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n.702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n.3.

2. Dal 1° gennaio 1999 sono abolite:

a) le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e all'art.5 della legge 16 maggio 1970, n.281;

b) l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n.952;

c) l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'art.3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n.549.

3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.